

REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

Diritti e doveri generali

1. Il presente Regolamento di giustizia della FIGH è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alle norme della IHF e dell'EHF. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di Giustizia si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI. È fatta salva l'autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei procedimenti, indipendentemente dai giudizi innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

2. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, è tenuto all'osservanza delle disposizioni federali, deve mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale; le società, le associazioni e tutti i tesserati hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia federale per la tutela dei propri interessi e diritti. L'azione può essere esercitata esclusivamente dal titolare di una situazione protetta dall'ordinamento federale. Sono tenuti alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché tutti coloro che svolgano attività all'interno o nell'interesse di una società è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con i tesserati del Settore arbitrale.

3. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste. La violazione costituisce illecito disciplinare. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

4. I provvedimenti adottati dagli organi della FIGH hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

5. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto Federale, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli organi federali competenti, nonché dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva emanati dal CONI, non possono essere invocate a nessun effetto.

6. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Per i rapporti di natura meramente patrimoniale le parti possono devolvere la controversia ad un arbitro, come disciplinato dai successivi artt. 77 e seguenti.

7. L'inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione, fino alla radiazione.

8. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI o di altra disposizione loro applicabile.

9. I componenti degli organi di giustizia, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 26, comma 4, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione. Non possono, altresì, avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. Le parti, gli affiliati e i tesserati, non possono rilasciare dichiarazioni né divulgare documenti relativi ai procedimenti in corso; l'inosservanza comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione commessa.

I giudici non possono rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritengano la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie, nel rispetto dei termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI e dal presente Regolamento. Possono sempre ammettere

la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse. I giudici possono indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, possono assumere ogni altra informazione ritenuta indispensabile.

10. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento di Giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

11. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

12. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

13. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Articolo 2

Illecito sportivo e frode sportiva - obbligo di denuncia

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere, i quali compiano o consentano ad altri di compiere a loro nome o nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un illecito vantaggio in classifica.

2. Il dirigente od il tesserato in genere che abbia avuto rapporti di qualsiasi natura con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che ne sia venuto a conoscenza in qualunque modo, ha il dovere di informarne, senza indugio, con invio mediante lettera raccomandata ovvero ogni altro mezzo equipollente il Procuratore Federale.

3. La violazione, fraudolenta o dolosa, delle norme sull'età delle categorie giovanili allo scopo di consentire la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile è considerata frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Legge 401/89.

4. I dirigenti ed i tesserati in genere riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di anni 3 (tre) e fino al massimo della radiazione; sono, altresì, punibili ai sensi del successivo art. 16, i dirigenti ed i tesserati che non abbiano ottemperato all'obbligo di informazione di cui al precedente comma 2.

5. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di anni 4 (quattro) e fino al massimo della radiazione.

Articolo 2-bis

Divieto di scommesse

1. A tutti i tesserati federali è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto i risultati di gare od eventi ufficiali organizzati dalla F.I.G.H. ovvero dalle Federazioni Internazionali di riferimento.

2. I tesserati che vengano a conoscenza delle violazioni sopra richiamate hanno l'obbligo di denuncia al Procuratore Federale.

Articolo 3

Responsabilità oggettiva

1. Le Società sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta.

2. Le società rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati, dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco (anche in caso di gare disputate in campo neutro). La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni. Le Società sono, infine, oggettivamente responsabili per tutte le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.

3. Il giocatore che funge da capitano della squadra è oggettivamente responsabile dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara o terzi compiuto da giocatori della sua squadra non individuati; ha, inoltre, l'obbligo di collaborare con i direttori di gara per la identificazione dei responsabili dell'atto suddetto.

4. Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee; potranno esser ritenuti non responsabili se comunque risulti che non hanno

partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

5. Gli affiliati, i loro dirigenti ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.

6. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunemente individuato l'autore del fatto.

7. Ad ogni società è fatto obbligo di schierare sul terreno di gioco la migliore formazione possibile: il mancato rispetto di tale prescrizione, rientrando negli obblighi di lealtà e correttezza sportiva, se non giustificato agli Organi competenti, costituisce illecito sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 4

Svolgimento delle gare

1. Tutti gli organi federali devono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità di mantenere il risultato conseguito sul campo.

2. Nessuno può conseguire indebito vantaggio da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

3. Qualora nel corso di una gara si verificassero fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura nonché adottare ogni provvedimento nel rispetto delle competenze di cui al presente Regolamento

TITOLO II

SEZIONE PRIMA

SANZIONI

Articolo 5

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendano responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei regolamenti federali, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

a) Ammonizione

b) Ammenda

c) Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse

d) Squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, da un minimo di 1 (uno) mese fino ad un massimo di 2 (due) anni

e) Penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, andrà scontata, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente

f) Retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria

g) Esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore

h) Non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia o di vincente del Campionato o del girone di competenza, o di competizione ufficiale

i) Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a manifestazioni sia di carattere nazionale che internazionale

j) Radiazione dagli Albi federali

k) Escussione del deposito cauzionale

2. Alle società può inoltre essere inflitta la perdita della gara nelle seguenti ipotesi: a) la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti od eventi che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 (o con il migliore risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se la differenza reti è più favorevole a quest'ultima) b) qualora la responsabilità dei fatti od eventi sopraindicati sia addebitabile ad entrambe le società, la sanzione della perdita della gara può essere irrogata alle due società interessate che potranno essere private ad ogni effetto del punteggio conseguito c) la perdita della gara con il risultato di 0-5 o con l'eventuale peggior risultato conseguito sul campo è del pari irrogata alla società che faccia partecipare alla gara giocatori squalificati o in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente d) la violazione all'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento è punibile con una ammenda e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi eventualmente nel campionato successivo qualora tale penalizzazione sia ininfluenza, del tutto o parzialmente, ai fini della classifica del campionato in corso. Le ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del presente comma sono, inoltre, sanzionate con una ammenda.

Articolo 6

Sanzioni a carico dei tesserati

1. I dirigenti ed i tesserati in genere che si rendano responsabili di violazioni dello Statuto, dei regolamenti federali o di altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Deplorazione
- c) Squalifica
- d) Inibizione
- e) Radiazione

Articolo 7

Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto le misure delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dalla intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.

2. Valuta le circostanze aggravanti ed attenuanti ed il concorso tra di loro.

3. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta in passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente l'infrazione in oggetto.

4. L'Organo di Giustizia, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, viene segnalata al Procuratore Federale.

Articolo 8

Tentativo di infrazione

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

Articolo 9

Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e in caso di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono, a carico dei responsabili, una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dell'autore o del responsabile dell'infrazione
- b) aver danneggiato persone o cose
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione ovvero quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere violazioni
- d) aver agito per motivi abietti o futili
- e) aver, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura, dell'onorabilità ed autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro affiliato e tesserato
- g) aver cagionato un danno patrimoniale e/o di immagine di rilevante entità
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenza dell'ordine pubblico
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
- k) aver commesso l'infrazione in costanza di sanzione disciplinare

l) aver tenuto un comportamento che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica.

Articolo 10

Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per l'infrazione più grave, che può essere aumentata ma non può superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

Articolo 11

Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in seguito a provocazione
 - b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione
 - c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
 - d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione ulteriori e diverse circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

Articolo 12

Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione stabilita per l'infrazione meno grave, che può essere diminuita ma non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Articolo 13

Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 14

Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Articolo 15

Sanzioni a carico delle società

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è inflitta per infrazioni di carattere disciplinare od amministrativo di lieve entità.
2. L'ammenda consiste nell'obbligo della Società di versare alla F.I.G.H. una somma compresa tra € 6,00 (sei) ed € 50.000,00 (cinquantamila). L'ammenda, se non adempiuta integralmente entro il termine stabilito, può comportare l'adozione della sospensione della società da ogni attività federale. L'Ammenda è irrogata, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, per le seguenti infrazioni:

- a) come sanzione accessoria nelle violazioni di cui ai successivi commi del presente articolo e per violazioni di carattere amministrativo
 - b) Comportamento del pubblico o dei propri sostenitori che:
 - rivolgono offese e minacce nei confronti di arbitri o tesserati
 - lancino oggetti in direzione del campo di gioco
 - effettuino invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi
 - c) Comportamento tenuto da propri tesserati:
 - proteste collettive da parte di giocatori o dirigenti
 - dichiarazioni irrispettose sull'operato arbitrale
 - dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità degli Organi federali, delle società e dei tesserati
 - rifiuto e/o impedimento posto in essere dal dirigente accompagnatore o da un suo sostituto, dal medico sociale o da un tesserato al prelievo antidoping su uno o più giocatori sorteggiati. In questo caso l'ammenda è sanzione aggiuntiva a quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del CONI; può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché incorrano circostanze aggravanti
 - rinuncia o ritiro in gara, ritardata o mancata presentazione in campo
3. La squalifica del campo consiste nell'obbligo di giocare su campo neutro una o più partite della manifestazione per la quale il provvedimento è stato assunto che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto disputare sul proprio campo.

La sanzione è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara od immediatamente prima o dopo la stessa:

- a) lancio di oggetti che attentino l'integrità fisica di arbitri, di tesserati designati dalla Federazione, di tesserati iscritti a referto;
- b) invasione di campo con intenti aggressivi;
- c) aggressione dei soggetti di cui al punto a);
- d) grave danneggiamento a persone o cose.

È facoltà degli Organi di Giustizia irrogare, al posto della squalifica del campo, la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse, con le modalità attuative previste dal Regolamento Attività Sportiva Federale.

4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica viene prevista per la rinuncia, da parte di una società, a disputare una gara; la penalizzazione, qualora sia ininfluente nel campionato in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione agonistica successiva. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere applicata anche come sanzione accessoria nei casi di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. La retrocessione consiste nel classificare la società all'ultimo posto del campionato di competenza ed è prevista nel caso in cui la stessa:

- a) si sia ritirata anche soltanto da una sola gara durante lo svolgimento del campionato stesso;
 - b) abbia rinunciato, si sia ritirata in gara o non si sia presentata in campo, in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.
6. L'esclusione dal campionato o dal torneo di pertinenza consiste, per le società, nel divieto di partecipare agli stessi ed è inflitta per le seguenti infrazioni:
- a) illecito sportivo;
 - b) falso reiterato od aggravato;
 - c) fatti talmente gravi da mettere in pericolo di vita i tesserati;
 - d) due o più provvedimenti di squalifica del campo di gioco o disputa di gare a porte chiuse irrogati nella medesima stagione agonistica per un totale complessivo superiore a 6 (sei) giornate di campionato;
 - e) gravi inadempienze amministrative e morosità;
 - f) ritiro, anche soltanto da una gara, durante lo svolgimento del campionato stesso
 - g) rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento;
 - h) seconda rinuncia a gara in tutte le fattispecie dei campionati non contemplate al precedente comma g).

7. La non assegnazione o la revoca del titolo di "Campione d'Italia" o di "vincente di campionato" o di altra competizione ufficiale è prevista, in aggiunta alle altre specifiche sanzioni, nel caso di illecito sportivo da parte di una società.

8. La non ammissione dell'iscrizione di una società ad una manifestazione di carattere nazionale è prevista per i casi di cui al comma 6 del presente articolo; la non ammissione, temporanea o definitiva, a manifestazioni di carattere internazionale può essere comminata ad una società nei casi di violazioni disciplinari che abbiano attinenza con società o federazioni estere o costituiscano violazioni ai regolamenti o alle disposizioni federali.

9. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo federale, ed è prevista per gravissime infrazioni all'ordinamento sportivo con particolare riguardo alle violazioni dell'art. 1 del presente regolamento.

Tale sanzione viene segnalata d'ufficio al C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

10. Se per la violazione di cui all'art. 2 bis del presente Regolamento (Divieto di scommesse), viene accertata la

responsabilità diretta della società, si applicano le sanzioni previste nei commi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tenendo conto delle circostanze e della gravità del fatto.

11. L'escussione del deposito cauzionale è prevista in ogni caso di esclusione dal campionato. L'escussione del deposito cauzionale è, altresì, prevista in caso di retrocessione nella serie immediatamente inferiore a seguito di rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.

Articolo 16

Sanzioni a carico dei tesserati

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è irrogata in caso di scorrettezze o atti di indisciplina di lieve entità.
2. La deplorazione consiste in una nota di biasimo nei confronti del tesserato ed è erogata nei seguenti casi:
 - a) proteste avverso decisioni arbitrali
 - b) comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati.
3. La squalifica consiste nel divieto di svolgere qualsiasi attività federale per una o più gare della manifestazione per la quale il provvedimento è stato assunto, o per un periodo di tempo determinato non inferiore ad 1 (una) settimana e non superiore a 5 (cinque) anni per qualsiasi manifestazione, sanzione massima anche in caso di più provvedimenti in corso di esecuzione.

E' erogata per le seguenti infrazioni:

- a) linguaggio scorretto;
- b) atti scorretti di particolare violenza nel corso di azioni di gioco;
- c) offese, minacce o tentativi di aggressione nei confronti degli arbitri, dei tesserati designati dalla Federazione e degli altri tesserati iscritti a referto o degli spettatori;
- d) aggressione nei confronti dei direttori di gara, tesserati o spettatori e danni arrecati all'integrità fisica di persone e di cose;
- e) doppio tesseramento ascrivibile a volontà del tesserato;
- f) dichiarazioni lesive del prestigio e onorabilità di arbitri, organi federali, società o tesserati;
- g) violazioni di carattere amministrativo di cui al successivo punto 7;
- h) violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva.

4. L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un periodo di tempo determinato non inferiore a giorni 3 (tre) e non superiore ad anni 5 (cinque), sanzione massima anche in caso di più provvedimenti in corso di esecuzione, ed è irrogata, con esclusione di giocatori e allenatori, per le infrazioni di cui al punto precedente, nonché per violazioni di carattere amministrativo di cui al successivo punto 7.

5. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo dei tesserati, viene segnalata al C.O.N.I. ed alle Federazioni Sportive Nazionali e produce un impedimento a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica alle attività della F.I.G.H. Deve essere irrogata nel caso di applicazione di una squalifica od inibizione, in corso di esecuzione di un precedente provvedimento, che determini il superamento del limite massimo di 5 (cinque) anni, di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Può essere irrogata per le seguenti infrazioni:

- a) aggressione particolarmente violenta nei confronti di arbitri o tesserati designati dalla FIGH;
- b) illecito sportivo;
- c) gravissime violazioni dei principi della correttezza e lealtà sportiva;
- d) gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

6. Alla violazione di cui all'art. 2 bis del presente Regolamento (Divieto di scommesse) si applica la sanzione della inibizione, non inferiore a mesi 12 (dodici) e fino alla radiazione, tenendo conto delle circostanze e della gravità del fatto.

7. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Segreteria generale e dagli altri organi di controllo della FIGH.

Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

Articolo 17

Diffida

1. Gli Organi di giustizia, congiuntamente alle sanzioni previste, possono irrogare la diffida. Tale provvedimento consiste nell'avviso che al ripetersi di un'ulteriore violazione delle norme regolamentari e statutarie, verrà automaticamente applicata la sanzione superiore a quella per cui è irrogata la diffida stessa.

Articolo 18

Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 (cinque) anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione può essere:
 - a) sino alla metà nel caso previsto al precedente comma 1;
 - b) fino a due terzi nei casi previsti dal precedente comma 2.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Articolo 18-bis

Commutazione della squalifica in ammenda

1. Nel caso in cui l'Organo di giustizia sportiva competente di primo o di secondo grado abbia inflitto la sanzione della squalifica per massimo due gare di campionato ovvero la sanzione della squalifica del campo per massimo due giornate, la società alla quale appartiene il tesserato ovvero la società cui è stata inflitta la medesima squalifica ha la facoltà di proporre richiesta all'Organo di giustizia sportiva competente al fine di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista in apposita circolare emanata dal Consiglio federale per il campionato di appartenenza, effettuato entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza, del ricorso o del reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio ed entro lo stesso termine comunicato alla Segreteria generale a mezzo email federale.
2. Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata la possibilità di proporre istanza, ricorso o reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio.
3. Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato, la commutazione, nel caso in cui si tratti di sanzione inflitta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione. In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo.

Articolo 19

Tutela dell'onorabilità degli organi federali

1. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della FIGH, ivi compresi gli organismi rappresentativi delle società, il Tribunale Federale, su istanza motivata della Procura Federale, dispone immediatamente la sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dei componenti che siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A dello stesso Codice di Comportamento Sportivo del CONI o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
2. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.
3. Avverso la sospensione è ammesso reclamo alla Corte Federale d'Appello nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione. La sospensione viene applicata anche in caso di sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale antecedenti al 30 ottobre 2012, data di entrata in vigore del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

**SEZIONE SECONDA
ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Articolo 20

Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentata impugnazione.
2. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo di giuoco e l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse divengono esecutive dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso di gare infrasettimanali, dalla terza giornata.
3. La squalifica del campo s'intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine al provvedimento.

Articolo 21

Modalità di esecuzione delle squalifiche

1. Le sanzioni di squalifica per giornate di gara vanno scontate nel campionato di competenza nel quale si è verificata l'infrazione o nel primo campionato utile cui il tesserato può prendere parte, quest'ultimo caso ove non possa a qualsiasi titolo prendere più parte allo stesso campionato che ha originato il provvedimento; la squalifica inibisce il tesserato dallo svolgimento di ogni attività federale, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, nel campionato per il quale è stato emanato il provvedimento e per il tempo in esso indicato.
2. La violazione di tale divieto comporta il deferimento all'organo giudicante con conseguente possibile aggravamento della sanzione.
3. Le squalifiche riportate in occasione di concentramenti ufficiali si scontano, laddove possibile, nel concentramento stesso o nella prima gara ufficiale utile.
4. La squalifica irrogata a tempo comporta la sospensione da ogni attività agonistica o dirigenziale.
5. Le giornate di squalifica vanno scontate nelle gare immediatamente successive alla data della delibera e si intendono scontate se le gare vengono disputate ed omologate.
6. Una gara di recupero viene considerata come gara di immediata prosecuzione del campionato.
7. Nel caso di applicazione dell'art. 5 secondo comma punto c) del presente regolamento la sanzione della perdita della gara, per la squadra che abbia schierato giocatori squalificati o in posizione irregolare non produce alcun effetto sulla esecuzione della squalifica: il giocatore squalificato dovrà pertanto scontare la squalifica nelle gare immediatamente successive.
8. In caso di rinuncia da parte della propria squadra alla disputa di una gara la squalifica dei giocatori viene scontata in occasione della gara ufficiale immediatamente successiva; viceversa, in caso di rinuncia da parte della squadra avversaria di quella del giocatore squalificato la sanzione si considera scontata.
9. Le giornate di squalifica che non possono essere scontate nella stagione agonistica per cui sono state irrogate dovranno essere scontate nella stagione agonistica successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra società e qualunque sia il campionato al quale questa partecipi.

Articolo 22

Cumulo delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari del presente regolamento sono graduate per gravità e si possono cumulare fra loro.

Articolo 23

Amnistia

1. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo.
2. L'amnistia, se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie ma non gli effetti della condanna.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e, nel caso di concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. In ogni caso l'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.
5. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
6. I provvedimenti di amnistia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 24

Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale: condona in tutto o in parte, la sanzione irrogata che può anche essere commutata in una sanzione più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno prima alla data della delibera del Consiglio Federale, salvo che non sia disposto diversamente.
4. Nel concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. I provvedimenti di indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 25

Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale. Deve essere preceduto da una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla sanzione principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una sanzione di specie diversa. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato, inoltrata per raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente Federale, purché sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
2. Può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.
3. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione.
5. I provvedimenti di grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 25 bis

Provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, indulto e grazia potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

TITOLO III

SEZIONE PRIMA

IL PROCEDIMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 26

Organi di giustizia

Gli Organi giudicanti della F.I.G.H. sono:

1. Giudici Sportivi:
 - a) Giudice Sportivo Nazionale e Giudici Sportivi Territoriali
 - b) Corte Sportiva di Appello
2. Giudici Federali:
 - a) Tribunale Federale
 - b) Corte Federale di Appello
3. Per i casi e nei limiti previsti tassativamente dall'articolo 12 bis dello Statuto del CONI è organo di ultimo grado della giustizia sportiva il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.
4. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con

la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

5. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente articolo per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

6. La carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

7. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Art. 26 bis

Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Articolo 27

Commissione Federale di Garanzia

1. A tutela dell'autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia e della Procura federale è istituita la Commissione Federale di Garanzia composta da tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto a voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni con mandato rinnovabile una sola volta e sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a. su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Giudice Sportivo Nazionale, del Giudice Sportivo Territoriale, della Corte Sportiva di Appello, del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello e quelli idonei ad essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva.

3. La Commissione adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

4. La Commissione formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28

Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Le parti possono stare in giudizio personalmente o a loro spese avvalendosi di un legale. Dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore munito di apposita procura alle liti.

Art. 29

Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è determinato annualmente dal Consiglio Federale e non deve comunque essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati dalla Federazione ovvero con altra modalità eventualmente determinata dal Consiglio Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, o l'oggetto dell'istanza, del ricorso o del reclamo nonché l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico e del relativo numero identificazione (CRO, TRN o equivalente).

Art. 29 bis

Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

Art. 30

Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 e dell'art. 44 dello Statuto federale.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 31

Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 32

Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo

di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le istanze al Giudice Sportivo, il ricorso al Tribunale Federale e i reclami alla Corte Sportiva di Appello o alla Corte Federale di Appello sono proposte dalle società affiliate, dai tesserati nonché da ogni altro soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi comunicati dalla Federazione nell'apposita sezione della Giustizia Sportiva sul sito internet federale. In mancanza, i medesimi soggetti possono proporre i predetti atti con ogni ulteriore mezzo di comunicazione idoneo a garantire certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

5. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 33

Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve esser redatto verbale.
3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Regolamento di Giustizia, gli ulteriori regolamenti federali e il Codice della Giustizia Sportiva gli attribuiscono.
4. Il segretario degli Organi di giustizia sportiva documenta a tutti gli effetti, tramite la tenuta di un registro, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti; assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale; attende, inoltre, al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte dagli organi di giustizia.

Articolo 34

Computo dei termini processuali e sospensione feriale

1. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa, invece, il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo.
2. Ferme restando le istanze cautelari di cui all'art. 57 del presente Regolamento, il decorso di tutti i termini del procedimento di cui al presente Regolamento è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
3. La Federazione può prevedere ulteriori termini di sospensione dei procedimenti con apposito provvedimento del Consiglio federale o atto equivalente, sentito il parere non vincolante della Corte Federale di Appello.

Articolo 35

Astensione

1. Il singolo componente l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi:
 - a) se ha un interesse personale nel procedimento disciplinare
 - b) se sussiste grave inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti
 - c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione
 - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.Deve, altresì, astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, presentando dichiarazione

all'organo competente che deciderà senza formalità di procedura.

2. Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.
3. Il Procuratore Federale non può essere ricsutato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza; l'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello sport.

Articolo 36

Ricsuzione

1. Ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova nei casi in cui è fatto obbligo al componente l'organo giudicante di astenersi, ovvero se il componente di un organo giudicante, nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. La ricsuzione può essere proposta dal Procuratore Federale, per le materia di sua competenza, e dall'incolpato.
3. La dichiarazione di ricsuzione deve avere forma scritta, enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove. La dichiarazione deve essere presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro 5 (cinque) giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di ricsuzione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricsuzione è sorta o divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricsuzione deve essere, in ogni caso, proposta prima del termine dell'udienza.
4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsuzione o di astensione, deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsutato o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
5. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricsuzione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo, o da quello designato dal giudice della ricsuzione.
6. Qualora venga accolta la domanda di ricsuzione o astensione dell'intero organo giudicante, il Consiglio Federale provvederà, in via d'urgenza, alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.
7. La dichiarazione di ricsuzione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
8. Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

Articolo 37

Procedura della ricsuzione

1. Competente a giudicare sulla ricsuzione del Giudice Sportivo è la Corte Sportiva di Appello.
2. Competente a giudicare sulla ricsuzione di uno o più componenti della Corte Sportiva di Appello e del Tribunale Federale è la Corte federale di appello.
3. Competente a giudicare sulla ricsuzione di uno o più componenti della Corte Federale d'Appello è la stessa Corte con l'astensione dell'interessato.
4. Qualora venga accertata la causa di ricsuzione dell'intero organo giudicante, il Consiglio Federale provvederà, in via d'urgenza, alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.

CAPO III GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Articolo 38

Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, che si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.
2. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a. la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b. la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c. la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d. i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e. ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

Art. 39

Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
3. Il Giudice Sportivo Territoriale, se istituito dal Consiglio Federale, ha competenza nella propria Regione o Area Territoriale, limitatamente ai campionati di competenza territoriale.
4. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale, in ragione delle specifiche esigenze.
5. Il Giudice Sportivo può avvalersi del supporto di ogni struttura o ufficio federale per il miglior esercizio della sua funzione.

Art. 40

Nomina del Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Territoriale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudice Sportivo Nazionale e Corte sportiva di appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali coloro che siano:
 - a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGH per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali hanno sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture e giudicano in composizione monocratica.
6. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello.

Art. 41

Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello, qualora attivata, sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo precedente.
2. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. E' facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello si compone di sei componenti, tra cui è individuato il Presidente. Giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. La Corte sportiva di appello può avvalersi di un rappresentante del settore Arbitrale ai fini tecnico-regolamentari.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, salvo quanto previsto dal precedente comma 3.
6. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 42

Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a. d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara, anche mediante trasmissione da parte dei competenti organi del referto arbitrale e/o dell'eventuale referto del Commissario di Gara, nonché di eventuali supplementi ai predetti referti, o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b. su istanza delle società affiliate e/o tesserati partecipanti alla gara nonché di ogni altro soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 43

Istanza delle società, dei tesserati e degli altri soggetti interessati

1. L'istanza di cui al precedente art. 42, comma 1, lett. b), deve essere proposta dalle società, dai tesserati e dagli altri soggetti interessata al Giudice sportivo, nazionale o territoriale, entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla comunicazione o alla pubblicazione dell'omologazione.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo all'evento. Nel medesimo atto l'interessato richiede alla Federazione gli eventuali documenti necessari. Entro le ore 12:00 del giorno successivo alla trasmissione dei documenti ad opera della Federazione qualora richiesti, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione delle ragioni nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. L'istanza è proposta a mezzo PEC all'indirizzo pubblicato dalla Federazione sul proprio sito internet federale in apposita sezione. In mancanza, i medesimi soggetti possono produrre i medesimi atti con ogni mezzo di comunicazione idoneo a garantire certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 44

Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo, qualora ritenga che la documentazione in possesso non consenta di pervenire alla pronuncia della decisione, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine massimo di cinque giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria, ovvero ai soggetti indicati dal soggetto istante nella propria istanza ai sensi del precedente art. 43. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 45

Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro le ore 12:00 del giorno fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti a mezzo PEC, all'indirizzo pubblicato dalla Federazione sul proprio sito internet federale in apposita sezione.

Art. 46

Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e Giudice Sportivo Territoriale

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 46-bis

Campionati nazionali con play-off e play-out

1. In ragione delle speciali modalità e tempistiche di svolgimento, ai procedimenti relativi alle ultime tre giornate di ciascuna fase dei campionati nazionali che prevedono al termine di una o più fasi la disputa di play-off e/o play-out e/o la disputa di poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, nonché a tutti i procedimenti relativi agli stessi play-off e/o play-out, e/o a tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, nonché le fasi a concentrazione, si applica la procedura speciale deliberata annualmente dal Consiglio federale. Con la medesima delibera il Consiglio federale può individuare gli ulteriori Giudici sportivi territoriali competenti in aggiunta al Giudice Sportivo Nazionale. In tal caso, il Giudice Sportivo Nazionale dispone la tabella organizzativa e di riparto delle competenze. In ogni caso è ammessa impugnazione dinanzi al Tribunale Federale ai sensi dell'art. 54, ferma restando la definitività del risultato sportivo.

Art. 47

Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e del Giudice sportivo territoriale possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello qualora attivata. In mancanza di attivazione le funzioni sono svolte dalla Corte federale di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello perentoriamente entro tre giorni successivi alla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
3. Qualora il reclamante intenda sospendere la decisione impugnata è tenuto a presentare istanza entro e non oltre le ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, o della comunicazione se precedente. In tal caso, il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
4. La parte interessata ha altresì facoltà di richiedere la commutazione della sanzione ai sensi e con le modalità del precedente art. 18bis. La richiesta di commutazione è presentata a pena di inammissibilità entro il termine previsto dal precedente comma 3. Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla parte interessata la possibilità di proporre istanza o reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio.
5. Il reclamo è promosso con le modalità di cui al precedente art. 43, comma 3.
6. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi entro le ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, o della comunicazione se precedente, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre le ore 12:00 il secondo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
7. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati, trasmettendo altresì il reclamo.
8. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
9. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Le riunioni del collegio e le udienze possono essere svolte anche con modalità telematiche, secondo le linee guida adottate dagli organi di giustizia ovvero secondo le previsioni comunicate all'atto di fissazione dell'udienza.
10. Innanzi la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
11. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
12. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO IV GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Art. 48

Istituzione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 49

Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali

non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale o al Giudice Sportivo Nazionale.

2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 50

Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a. professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b. magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
- c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d. notai;
- e. avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di sette componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 51

Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a. con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b. con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'interessato può difendersi personalmente o, a sue spese, avvalendosi di un legale.

Art. 52

Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 53

Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il

presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 54

Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a. gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b. l'esposizione dei fatti;
 - c. l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d. l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e. l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f. la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura alle liti autenticata.
4. Il ricorso è promosso con le modalità di cui al precedente art. 43, comma 3.

Art. 55

Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
6. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 del precedente articolo. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 56

Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal ricorrente nel proprio ricorso o indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 57

Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 62, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone dell'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 61 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 58

Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Per la forma e le modalità di proposizione dell'atto di intervento si applica l'art. 43, comma 3.

Art. 59

Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite. Le riunioni del collegio e le udienze possono essere svolte anche con modalità telematiche, secondo le linee guida adottate dagli organi di giustizia ovvero secondo le previsioni comunicate all'atto di fissazione dell'udienza.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo, nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo o lo comunica alle parti per iscritto entro il giorno successivo all'udienza e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a quindici giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 60

Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 61

Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è promosso con le modalità di cui al precedente art. 43, comma 3. Il reclamante è tenuto al versamento del contributo di accesso alla giustizia.
3. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
4. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. Le riunioni del collegio e le udienze possono essere svolte anche con modalità telematiche, secondo le linee guida adottate dagli organi di giustizia ovvero secondo le previsioni comunicate all'atto di fissazione dell'udienza.
6. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
7. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 59 e 60 del presente Regolamento.
8. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo o lo comunica alle parti per iscritto entro il giorno successivo all'udienza e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a quindici giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. In caso di sanzione disciplinare, se la misura non è già in corso, l'efficacia della condanna è sospesa fino alla pubblicazione della motivazione.
9. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
10. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
11. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 61 bis

Casellario dei provvedimenti disciplinari

1. Le condanne inflitte dagli Organi di Giustizia federali sono comunicate alla Procura generale dello sport per la loro annotazione nel Casellario delle condanne sportive, ai sensi degli artt. 53, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva e art. 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
2. Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi, assunti dagli Organi di Giustizia nei confronti degli affiliati e dei tesserati della F.I.G.H., vengono registrati in un apposito casellario dei provvedimenti disciplinari, costituito presso l'ufficio di segreteria degli Organi di giustizia sportiva.

Articolo 61 ter

Registro delle sanzioni disciplinari

1. La FIGH è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Art. 62

Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 57, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia dell'organo di giustizia federale di secondo grado che definisce la fase di rinvio è di sessanta giorni dall'istanza di prosecuzione, che la parte interessata è tenuta a depositare non oltre quindici giorni dalla comunicazione, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, della motivazione della decisione.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a. se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b. se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c. se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d. se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e. in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 63

Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Articolo 63-bis

Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni sportive di durata inferiore a novanta giorni o sanzioni pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Le modalità di espletamento del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport sono regolamentate nel titolo VI articolo 58 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI

CAPO V PROCURA FEDERALE SEZIONE I NOMINA E FUNZIONI

Art. 64

Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Federale Aggiunto e di un Sostituto Procuratore Federale.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore Federale Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, su parere del Procuratore federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Sostituto Procuratore Federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. Il Procuratore federale, il Procuratore Federale Aggiunto e il Sostituto Procuratore Federale durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. Il Procuratore Federale Aggiunto e il Sostituto Procuratore Federale coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Federale Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento.

Art. 65

Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Federale Aggiunto coloro che,

in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 45, comma 15, dello Statuto Federale o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 45, comma 16 dello Statuto Federale, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 66

Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 67

Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 70.

4. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

5. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

6. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 68

Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a. il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b. il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c. il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d. il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69

Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 70

Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, senza indugio, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 67, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 71

Registro dei procedimenti disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art. 72

Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre

rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 73

Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Regolamento di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 74

Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 75

Rapporti con la Procura Generale dello Sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e in conformità con il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a

quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

SEZIONE IV

ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 76

Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO IV

PROCEDURE ARBITRALI

Articolo 77

Composizione del Collegio Arbitrale e competenze

1. Il Collegio Arbitrale, competente per la risoluzione delle controversie a oggetto meramente patrimoniale di cui all'art. 54 dello Statuto F.I.G.H. qualora richiesto dalle parti, è costituito da un Presidente e da due componenti designati, uno ciascuno, dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia.
2. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.G.H.

Articolo 78

Modalità di costituzione

1. Il Presidente è nominato di comune accordo dalle parti.
2. Le parti, ove trovassero l'accordo sulla nomina del Presidente, lo comunicheranno tempestivamente alla Segreteria federale che ne prenderà atto.
3. In caso di mancato accordo e/o comunque su richiesta di una delle parti, il Presidente verrà designato dal Presidente della Corte Federale di Appello.
4. Ove una delle parti non abbia nominato il proprio arbitro nel termine indicato nell'articolo seguente, vi provvederà, su sollecitazione della parte adempiente, il Presidente della Corte Federale di Appello.

Articolo 79

Attivazione

1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale.
2. In particolare, dovranno essere espressamente indicate a pena di inammissibilità:
 - a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale
 - b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza
 - c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni
 - d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro e, di comune accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale

3. L'istanza deve essere spedita a mezzo posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione alla parte nei cui confronti si agisce, una copia della stessa, corredata da tutta la documentazione allegata e dalla prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve essere depositata o inoltrata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a/r o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione presso la Segreteria Generale.

4. La parte, nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale, deve inviare a mezzo posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione, alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria Generale, entro 20 (venti) gg. dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro, nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.

Articolo 80

Doveri del Collegio Arbitrale

1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede, altresì, alle convocazioni del collegio stesso e delle parti a mezzo posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

2. Le riunioni, per essere valide, dovranno essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti potranno farsi assistere dai loro difensori.

3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

4. La decisione del Collegio, il lodo, deve essere emessa entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione dello stesso, ma è prevista la possibilità di una proroga di giorni 30 (trenta).

Articolo 81

Sostituzione del Presidente e dei Componenti

1. In caso di sostituzione del Presidente, saranno fatti salvi gli atti di istruzione già compiuti.

2. La sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni presentate dopo la fine dell'istruttoria non determinano l'interruzione della procedura soltanto se si è provveduto alla sostituzione dell'arbitro dimissionario, e se vi è, comunque, la presenza di due dei componenti, tra cui il Presidente.

3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intenderà decaduto e in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, la controparte interessata potrà richiedere al Presidente della Corte Federale di Appello l'integrazione del Collegio.

Articolo 82

Procedura

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.

3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

Articolo 83

Decisione

1. La decisione è deliberata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente dal Collegio a maggioranza e, quindi, redatta per iscritto.

2. Essa deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti
- b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione
- c) il dispositivo
- d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto
- e) la sottoscrizione

3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché si dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione dovrà essere trasmessa entro giorni 10 (dieci) alla Segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Articolo 84

Esecuzione

1. In caso d'inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasmetterà gli atti agli Organi giurisdizionali competenti.
2. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

Articolo 85

Spese di procedura

1. Gli incarichi di Presidente e Componenti il Collegio Arbitrale, tranne la loro esplicita rinuncia, s'intendono conferiti a titolo oneroso.
2. Il Collegio, nella decisione, liquida, ponendolo a carico della parte dichiarata soccombente, il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale stesso. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti, in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento. Analogamente, il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.

Articolo 86

Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale

1. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri, devono essere esenti da provvedimenti di carattere disciplinare da parte della F.I.G.H. e non risultare sotto provvedimento di sospensione nell'attesa di giudizio da parte degli stessi. Ad essi si applicano, per quanto compatibili, le norme relative ai componenti degli Organi di Giustizia della F.I.G.H. Gli arbitri possono essere scelti tra gli iscritti all'elenco predisposto dalla Federazione, previa richiesta di iscrizione presentata dall'interessato, secondo le modalità previste dal Consiglio federale con apposita delibera.
2. Non possono essere designati dalle parti come Componente di Collegio Arbitrale le persone facenti parte degli Organi elettivi, degli Organi di Giustizia della F.I.G.H., i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività, i legali rappresentanti delle Società parti in causa, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.
3. La qualifica di Componente di Organi Giudicanti della F.I.G.H. non è incompatibile con la nomina a Presidente del Collegio Arbitrale istituito al di fuori dell'ambito della FIGH. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Articolo 87

Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. Elementi modalità di trasmissione etc.
4. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza. La relativa decisione deve essere depositata, entro 15 (quindici) giorni, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvederà alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all'istante entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 (due) anni dal provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette, entro 7 (sette) anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione, per un tempo non inferiore a 2 (due) anni, o la radiazione, o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca, che deve essere comunicata all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, deciderà la C.A.F. su ricorso del Procuratore Federale.

TITOLO V

Articolo 88

Norme transitorie

1. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti

impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

NORMA FINALE

Articolo 89

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

- Articolo 1 – Diritti e doveri generali*
- Articolo 2 – Illecito sportivo e frode sportiva – obbligo di denuncia*
- Articolo 2 bis – Divieto di scommesse*
- Articolo 3 – Responsabilità oggettiva*
- Articolo 4 – Svolgimento delle gare*

TITOLO II

SEZIONE PRIMA – SANZIONI

- Articolo 5 – Sanzioni a carico delle società*
- Articolo 6 – Sanzioni a carico dei tesserati*
- Articolo 7 – Criteri per la determinazione delle sanzioni*
- Articolo 8 – Tentativo di infrazione*
- Articolo 9 – Circostanze aggravanti*
- Articolo 10 – Concorso di circostanze aggravanti*
- Articolo 11 – Circostanze attenuanti*
- Articolo 12 – Concorso di circostanze attenuanti*
- Articolo 13 – Valutazione delle circostanze*
- Articolo 14 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*
- Articolo 15 – Sanzioni a carico delle società*
- Articolo 16 – Sanzioni a carico dei tesserati*
- Articolo 17 – Diffida*
- Articolo 18 – Recidiva*
- Articolo 18 bis – Commutazione della squalifica in ammenda*
- Articolo 19 – Tutela dell'onorabilità degli organi federali*

SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE SANZIONI

- Articolo 20 – Esecuzione delle sanzioni*
- Articolo 21 – Modalità di esecuzione delle squalifiche*
- Articolo 22 – Cumulo delle sanzioni*
- Articolo 23 – Amnistia*
- Articolo 24 – Indulto*
- Articolo 25 – Grazia*
- Articolo 25 bis – Provvedimenti di clemenza*

TITOLO III

SEZIONE PRIMA – IL PROCEDIMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I – ORGANI DI GIUSTIZIA

- Articolo 26 – Organi di giustizia*
- Articolo 26 bis – Attribuzioni*
- Articolo 27 – Commissione Federale di Garanzia*

CAPO II – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

- Articolo 28 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia*
- Articolo 29 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia*
- Articolo 29 bis – Ufficio del gratuito patrocinio*
- Articolo 30 – Poteri degli organi di giustizia*
- Articolo 31 – Condanna alle spese per lite temeraria*
- Articolo 32 – Comunicazioni*
- Articolo 33 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione*
- Articolo 34 – Computo dei termini processuali e sospensione feriale*
- Articolo 35 – Astensione*
- Articolo 36 – Ricusazione*

Articolo 37 – *Procedura della ricusazione*

CAPO III – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE PRIMA – NOMINA E COMPETENZA

Articolo 38 – *Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi*

Articolo 39 – *Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali*

Articolo 40 – *Nomina del Giudice Sportivo*

Articolo 41 – *Nomina della Corte sportiva di appello e composizione della stessa*

SEZIONE SECONDA – PROCEDIMENTI

Articolo 42 – *Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali*

Articolo 43 – *Istanza delle società, dei tesserati e degli altri soggetti interessati*

Articolo 44 – *Fissazione della data di decisione*

Articolo 45 – *Disciplina del contraddittorio con gli interessati*

Articolo 46 – *Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e Giudice Sportivo Territoriale*

Articolo 46 bis – *Campionati nazionali con play-off e play-out*

Articolo 47 – *Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello*

CAPO IV – GIUDICI FEDERALI

SEZIONE PRIMA – NOMINA E COMPETENZA

Articolo 48 – *Istituzione dei Giudici federali*

Articolo 49 – *Competenza dei Giudici federali*

Articolo 50 – *Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi*

SEZIONE SECONDA – PROCEDIMENTI

Articolo 51 – *Avvio del procedimento*

Articolo 52 – *Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento*

Articolo 53 – *Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento*

Articolo 54 – *Ricorso della parte interessata*

Articolo 55 – *Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni*

Articolo 56 – *Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso*

Articolo 57 – *Misure cautelari*

Articolo 58 – *Intervento del terzo*

Articolo 59 – *Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale*

Articolo 60 – *Assunzione delle prove*

Articolo 61 – *Giudizio innanzi alla Corte federale di appello*

Articolo 61 bis – *Casellario dei provvedimenti disciplinari*

Articolo 61 ter – *Registro delle sanzioni disciplinari*

Articolo 62 – *Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi*

Articolo 63 – *Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari*

Articolo 63 bis – *Collegio di Garanzia dello Sport*

CAPO V – PROCURA FEDERALE

SEZIONE PRIMA – NOMINA E FUNZIONI

Articolo 64 – *Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale*

Articolo 65 – *Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale*

Articolo 66 – *Attribuzioni del Procuratore Federale*

SEZIONE SECONDA – AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 67 – *Azione del Procuratore federale*

Articolo 68 – *Prescrizione dell'azione*

Articolo 69 – *Astensione*

Articolo 70 – *Svolgimento delle indagini*

Articolo 71 – *Registro dei procedimenti disciplinari*

Articolo 72 – *Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione*

SEZIONE TERZA – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 73 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria

Articolo 74 – Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

Articolo 75 – Rapporti con la Procura Generale dello Sport

SEZIONE QUARTA – ALTRI PROCEDIMENTI

Articolo 76 – Revisione e revocazione

TITOLO IV

PROCEDURE ARBITRALI

Articolo 77 – Composizione del Collegio Arbitrale e competenze

Articolo 78 – Modalità di costituzione

Articolo 79 – Attivazione

Articolo 80 – Doveri del Collegio Arbitrale

Articolo 81 – Sostituzione del Presidente e dei Componenti

Articolo 82 – Procedura

Articolo 83 – Decisione

Articolo 84 – Esecuzione

Articolo 85 – Spese di procedura

Articolo 86 – Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale

Articolo 87 – Riabilitazione

TITOLO V

Articolo 88 – Norme transitorie

NORMA FINALE

Articolo 89 – Entrata in vigore del Regolamento